

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 40 (1968)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Nuova esecuzione della pena per obiettori di coscienza  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-245987>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 16.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

## Nuova esecuzione della pena per obiettori di coscienza

---

Lavoro in ospedali, in costruzioni stradali oppure nell'agricoltura.

Nell'esecuzione della pena per gli obiettori di coscienza è subentrato a partire dal 1. marzo 1968 un notevole mutamento. A differenza di quanto previsto dal codice penale, al prigioniero verrà assegnato un lavoro fuori dalla casa di pena, essere adattato alle sue capacità, dopo un breve periodo d'osservazione, durante il quale egli dovrà rimanere isolato. Questo lavoro consiste nell'impiego in uno stabilimento pubblico o privato, come per esempio in un ospedale o in una casa di cura, nella costruzione di strade o nel lavoro agricolo. Il detenuto dovrà svolgere il lavoro assegnatogli. Così, mentre egli lavorerà durante il giorno fuori dalla casa di pena e prenderà eventualmente i pasti sul posto di lavoro, il rimanente periodo che non è occupato nei suddetti lavori dovrà trascorrerlo nella casa di pena e sarà sottoposto al regolamento disciplinare della stessa al quale sottostà pure durante il lavoro esterno assegnatogli.

Un eventuale indennizzo per il lavoro svolto spetterà senz'altro alla casa di pena. In caso di buona condotta, l'obiettore avrà diritto ad una parte di questa retribuzione.

I particolari dell'esecuzione, in special modo il genere e l'impiego lavorativo saranno regolati dai Cantoni, i quali potranno prendere di comune accordo delle decisioni sull'esecuzione della pena.

La decisione del Consiglio federale su questo argomento si riferisce anche alle pene detentive pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione e che non fossero ancora state eseguite.

Alla base di questo decreto esecutivo sta la revisione del codice penale militare approvata dalle Camere federali nel corso dell'ultima sessione autunnale.

In seguito a dibattiti minuziosi, venne stabilito che l'obiettore di coscienza, che per motivi religiosi od etici agisce in grave angustia di coscienza, venga punito con la detenzione o l'arresto, e che anche la pena della detenzione venga eseguita sotto forma di arresto. Il traguardo principale della revisione consisteva nel fatto di concedere agli obiettori di coscienza un'esecuzione della pena, che si distinguesse chiaramente dalla forma d'esecuzione prevista per i condannati secondo il Codice Penale.

Questo scopo venne raggiunto con la possibilità di svolgere il lavoro fuori dalla casa di pena, per cui ai cantoni, i quali hanno in parte già iniziato le pratiche in questo senso, venga riservato il più ampio campo di azione. Con ciò la controversia per il trattamento degli obiettori di coscienza venne ammorbidita, e ciò non ostante la decisione del Parlamento di mantenere l'obbligo del servizio militare e di rifiutare che lo stesso venga sostituito con un servizio civile.

---